

DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE

Con D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 (in G.U. n. 97 del 27.4.2006), in vigore dal 12 maggio 2006, sono state dettate disposizioni relative all'impresa sociale.

L'art. 1, comma 1, del decreto riconosce la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale a tutte le organizzazioni private, ivi compresi quindi non solo gli enti del libro I (associazioni, fondazioni, comitati), ma anche gli enti di cui al libro V del codice civile (società "a struttura lucrativa" o società mutualistiche), che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. Nel caso di utilizzo di uno schema organizzativo a struttura lucrativa, si avrà un ulteriore caso, legislativamente previsto, di società senza scopo di lucro. Nel caso di utilizzo dello schema della cooperativa (non sociale), l'assenza di scopo lucrativo in senso lato precluderà la distribuzione non solo di utili ma anche di ristorni (come già si ritiene per le "cooperative onlus" diverse da quelle sociali).

La qualifica di impresa sociale non spetta, tra l'altro, alle "organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi" (come ad esempio le cooperative "a mutualità pura") (art. 1, comma 2).

Gli enti ecclesiastici e confessionali possono adottare, con scrittura privata autenticata, un regolamento che recepisca le indicazioni del decreto, nel qual caso acquisiscono la qualifica di impresa sociale (art. 1, comma 3).

A norma dell'art. 3, che impone l'assenza dello scopo di lucro, l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati (compresi quindi i ristorni), nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. La stessa disposizione prevede i casi in cui si presume una distribuzione indiretta di utili (compensi particolari agli amministratori o lavoratori, remunerazione di strumenti finanziari oltre dati limiti). Il divieto di distribuzione di riserve deve essere esteso, cautelativamente, anche alle riserve da capitale (sopraprezzo, versamenti a fondo perduto). Fanno eccezione, rispetto a tale disciplina, unicamente le cooperative sociali, per le quali - analogamente a quanto avviene per l'attribuzione della qualifica di "onlus" - è consentita una limitata distribuzione degli utili ai soci cooperatori, e la possibile distribuzione di riserve divisibili ai soci finanziatori.

Non è invece richiesto il requisito della democraticità dell'organizzazione: ciò si desume sia dall'art. 4, comma 1 (che contempla l'ipotesi in cui ad un solo soggetto, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, sia attribuita la facoltà di nominare la maggioranza degli organi di amministrazione), sia dal possibile impiego di strutture capitalistiche di cui al titolo V del libro V del codice civile. Il voto in assemblea può quindi essere

attribuito in proporzione alle quote di capitale o comunque con tecnica diversa dal voto capitaro.

Non è neanche richiesta la struttura aperta dell'ente: deve anzi ritenersi che in caso di utilizzo di un'organizzazione a struttura lucrativa (in particolare, della società di capitali), il requisito del capitale fisso non possa essere derogato dallo statuto.

L'art. 2, comma 1, del decreto elenca le attività che possono costituire oggetto principale dell'impresa sociale (assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica; servizi strumentali alle imprese sociali). E' attività principale quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale (art. 2, comma 3). Oltre al requisito dell'attività, deve ricorrere quello della "finalità di interesse generale" per potersi configurare un'impresa sociale.

L'art. 2, comma 2, dispone che indipendentemente dall'esercizio delle attività di cui al comma 1, possono assumere la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002, o lavoratori disabili. I suddetti lavoratori svantaggiati o disabili devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

L'art. 4 del decreto contiene una particolare disciplina del gruppo cui partecipa un'impresa sociale. Si precisa, in particolare, che le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese, nonché a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata. Al gruppo di imprese sociali si applica sempre, in quanto compatibile, l'art. 2545-septies c.c. in tema di gruppo paritetico (a prescindere dalla struttura organizzativa delle singole imprese sociali), il che comporta tra l'altro l'impossibilità di attribuire la direzione del gruppo ad un'impresa non sociale. Si applicano altresì le disposizioni degli artt. 2497 ss. c.c. in tema di responsabilità e pubblicità.

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico; l'atto costitutivo deve indicare, tra l'altro, il carattere sociale dell'impresa, l'oggetto sociale, l'assenza di scopo di lucro. La forma dell'atto pubblico non sembra richiesta, in linea generale, ai fini della validità dell'atto costitutivo, ma piuttosto quale presupposto per l'acquisizione della qualifica di impresa sociale (e l'assoggettamento alla relativa disciplina).

Gli atti costitutivi e modificativi devono essere depositati entro trenta giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso il registro delle imprese (art. 5).

Salva la disciplina della responsabilità limitata contenuta nel libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio (può quindi ipotizzarsi, ricorrendo i suddetti requisiti, una società in nome collettivo o un'associazione non riconosciuta limitatamente responsabile). Tuttavia, quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa (art. 6).

Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale» (art. 7, comma 1).

Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale (art. 8, comma 1). L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali (art. 8, comma 3).

Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci (art. 9, comma 2). La disposizione non implica necessariamente la struttura aperta dell'ente, ma comporta comunque l'illiceità di pratiche discriminatorie nella fase di ingresso o di estromissione di soci o associati.

L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve redigere e depositare presso il registro delle imprese, oltre ad un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, il bilancio sociale (art. 10). Non sembra che la mancata redazione del documento contabile incida sulla responsabilità limitata dell'ente (salva la responsabilità degli amministratori che non vi hanno provveduto).

Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili (art. 11).

Nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività (art. 12).

Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario (art. 13, comma 1). Gli organi di amministrazione notificano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1; l'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione (art. 13, commi 4 e 5).

Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie (art. 13, comma 3).

Le cooperative sociali ed i loro consorzi, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12 (bilancio sociale e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività), acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, i cui statuti rispettino le disposizioni suddette, le disposizioni di cui al d. lgs. n. 155/2006 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative. Entro il 12 maggio 2007, ai soli fini di quanto sopra, le cooperative sociali ed i loro consorzi possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (art. 17, commi 3 e 4).

Nessuna specifica disposizione è dettata per la "trasformazione" di enti diversi dalle cooperative sociali in modo da acquisire la qualifica di impresa sociale. Trattandosi di enti non lucrativi, deve probabilmente ritenersi che si tratti di un'ordinaria modifica

statutaria, da adottarsi in forma di atto pubblico notarile. Trattandosi di società lucrative o mutualistiche, si tratterà di una trasformazione eterogenea, da assoggettarsi alla relativa disciplina.

Quanto alle conseguenze dell'attribuzione della qualifica di impresa sociale, la legislazione statale vigente non prevede al momento specifici benefici fiscali o contributivi; peraltro, ai sensi dell'art. 14, comma 2, sin d'ora è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Benefici e contribuzioni potranno essere previsti in futuro dalla legislazione statale e regionale.